SENT. N. 160/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli	Presidente
Alberto Rigoni	Consigliere
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46756, nei confronti di Battistini Barbara (codice fiscale BTTBBR67A41C573D), nata a Cesena il 1° gennaio 1967 e ivi residente, rappresentata e difesa dall'avvocata Elisa Nardella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, via Guido Marinelli n. 97;

Visti l'atto di citazione in giudizio, la comparsa di costituzione della convenuta e la documentazione versata in atti;

Uditi all'udienza del 7 ottobre 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, il sostituto procuratore generale Antonio Senatore per la Procura regionale e l'avvocata Elisa Nardella per la convenuta;

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 29 aprile 2026 la Procura regionale chiede la condanna della convenuta al risarcimento, in favore

dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII - Ambito Territoriale Forlì-Cesena e Rimini, del danno patrimoniale da disservizio di euro 18.507,75, oltre rivalutazione e interessi legali fino al soddisfo, e del danno non patrimoniale all'immagine, determinato in via equitativa in euro 5.000.

1.1. Espone l'attore pubblico che la convenuta, già docente di scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo di Longiano, dove prestava servizio dal 1° settembre 2024, avrebbe maltrattato con condotte reiterate gli alunni a lei affidati, come documentato dalle registrazioni audio-video disposte dalla Procura della Repubblica di Forlì e svolte dal 20 gennaio al 4 febbraio 2025.

1.2. Per questi fatti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, con ordinanza dell'11 febbraio 2025, ha applicato alla convenuta la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguiti il 13 febbraio e sostituiti il 17 febbraio con l'obbligo di dimora nel comune di Cesena, a sua volta revocato il 10 aprile. L'amministrazione scolastica ha disposto la sospensione obbligatoria dal servizio il 25 febbraio 2025 e, con provvedimento del 15 maggio 2025, non impugnato, il licenziamento senza preavviso. Con sentenza n. 252 del 24 settembre 2025 il giudice per le indagini preliminari ha applicato alla convenuta, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale subordinata a un percorso di recupero di un anno, per il delitto di maltrattamenti commesso in danno degli alunni «dal settembre 2024 con condotta perdurante».

1.3. Il danno da disservizio, imputato a titolo di dolo, è pari alle retribuzioni lorde corrisposte alla convenuta da settembre 2024 a febbraio 2025, risultanti dai cedolini, che sarebbero state erogate, per la Procura, in assenza della controprestazione («interruzione del nesso sinallagmatico») e a fronte di un esercizio illecito di pubbliche funzioni.

1.4. Il danno all'immagine è fondato sull'articolo 51, comma 7, del codice di giustizia contabile, come interpretato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 3/2026/QM/PROC, sulla sentenza di applicazione della pena e sulla diffusione mediatica e interna della vicenda. È quantificato in via equitativa, tenuto conto della condotta, dei doveri violati, della collaborazione della convenuta e dell'assenza di precedenti.

2. La convenuta, costituitasi con comparsa del 14 settembre 2026, eccepisce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non equivale ad ammissione di responsabilità. Sostiene che mancano la prova di un concreto pregiudizio, del nesso causale e del dolo, inteso come volontà dell'evento dannoso, essendo le condotte riconducibili a una situazione di stress e provate soltanto per le due settimane delle videoregistrazioni. Quanto al danno all'immagine, rileva che gli articoli di stampa sono sei, apparsi in due soli giorni, limitati all'arresto e privi dell'indicazione della scuola, da cui peraltro nessun alunno è stato ritirato. Formula le seguenti conclusioni:

In via principale:

1. Rigettare integralmente la domanda risarcitoria della Procura Regionale formulata sia per il danno all'immagine che per il danno da disservizio, assolvendo la Sig.ra Battistini Barbara da ogni addebito per totale

infondatezza e per il radicale mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza e la quantificazione dei danni contestati.

[…]

In via subordinata: Nella denegata ed impensabile ipotesi di accoglimento dell'atto di citazione, esercitare il massimo potere riduttivo dell'addebito, riducendo la pretesa a una cifra puramente simbolica, o a quella che verrà ritenuta di giustizia, con espressa richiesta di versare l'importo dovuto in rate mensili, nel numero massimo consentito dalla legge.

3. All'udienza del 7 ottobre 2026 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e conclusioni, esponendo e precisando i principali argomenti dei propri scritti.

DIRITTO

1. Il giudizio verte su due domande. Quella sul danno da disservizio è fondata nei limiti che seguono, quella sul danno all'immagine, invece, va respinta. Non è in discussione la giurisdizione di questa Corte. La convenuta era infatti legata da rapporto di servizio all'amministrazione scolastica, cessato con il licenziamento del maggio 2025.

2. I fatti.

2.1. Il compendio probatorio del procedimento penale è utilizzabile nel giudizio di responsabilità, con il vaglio critico autonomo del giudice contabile, secondo il principio di circolazione delle prove (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 117/2025). La Procura dichiara di fondare le proprie contestazioni principalmente su di esso e non soltanto sulla sentenza di applicazione della pena. Il giudice contabile, da parte sua, può formare il proprio convincimento anche su provvedimenti, intercettazioni e

relative trascrizioni di altri processi, che sono prove atipiche utilizzabili nel contraddittorio delle parti.

2.2. Dall'informativa dei Carabinieri del 5 febbraio 2025, dunque, e dai verbali di trascrizione delle intercettazioni audiovisive, risulta accertato che, in otto giornate comprese tra il 20 gennaio e il 4 febbraio 2025, la convenuta ha ripetutamente colpito, con la mano e con oggetti, afferrato, strattonato, spinto e minacciato, a voce e con gesti, bambini di età compresa tra tre e cinque anni a lei affidati. Gli episodi avvengono al mattino e al pomeriggio in entrambe le aule oggetto di ripresa, a danno di più minori.

2.3. La posizione della convenuta sui fatti non è stata costante. Nell'interrogatorio di garanzia del 17 febbraio 2025 ha dichiarato di non riconoscersi in quanto le veniva attribuito; nell'audizione del 4 marzo 2026 li ha riconosciuti come avvenuti, riconducendoli a una situazione di stress psico-fisico; in quella del 22 aprile 2026 ha precisato di non riconoscersi nella vicenda. L'affermazione della comparsa, secondo cui li avrebbe sempre contestati, trova perciò un riscontro solo parziale. Tale oscillazione non incide sull'accertamento del fatto, fondato sulle risultanze del procedimento penale e sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 252/2025. Il rilievo difensivo che i bambini la accogliessero con affetto non esclude gli episodi documentati, perché le stesse trascrizioni riportano accanto ad essi momenti di accudimento, ma ciò incide, semmai, sulla valutazione complessiva e non sull'esistenza dei fatti.

2.4. La sentenza n. 252/2025, pur non vincolando questo giudice e pur

non equivalendo a confessione, contiene l'accertamento della sussistenza del fatto, compiuto previa verifica dell'insussistenza dei presupposti dell'articolo 129 c.p.p., e fa presumere la colpevolezza dell'imputato (Sez. giur. Emilia-Romagna n. 31/2026). Nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova contraria quanto all'estensione temporale della condotta. La scelta del rito, motivata dalla difesa con l'intento di non dare risonanza alla vicenda, non supera la presunzione; né rilevano le considerazioni sulla prassi dei giudici penali in tema di patteggiamento in materia di maltrattamento di minori, non desumibili dagli atti: la sentenza è stata pronunciata dal giudice che ha verificato l'insussistenza dei presupposti dell'articolo 129 c.p.p. e la congruità della pena.

3. La condotta va ritenuta protratta per l'intero periodo contestato.

3.1. La Procura estende il danno a tutto il periodo di servizio della convenuta a Longiano, dal 1° settembre 2024 al febbraio 2025. Le registrazioni coprono soltanto le due settimane dal 20 gennaio al 3 febbraio. Per il periodo anteriore vi sono due episodi datati 25 novembre 2024 e 14 gennaio 2025, riferiti dai bambini a una madre e a un'insegnante, e racconti di altri episodi privi di data; per i mesi di settembre e ottobre non risultano segnalazioni. Il Collegio ritiene tuttavia che la condotta debba considerarsi protratta lungo l'intero periodo contestato, per le ragioni che seguono.

3.2. Anzitutto, la convenuta ha concordato con un'imputazione che descrive i maltrattamenti «dal settembre 2024 con condotta perdurante». Il delitto previsto e punito dall'articolo 572 del codice

penale è abituale, e il giudice penale ha riconosciuto «la continuazione interna in relazione alla pluralità di episodi» e ha ritenuto congrua la pena anche «con riguardo alle modalità ed alla durata della condotta».

3.3. In secondo luogo, i fatti documentati non presentano i caratteri di una fase iniziale o di un episodio isolato. Già il primo giorno di registrazione la docente tiene condotte analoghe a quelle dei giorni successivi, rivolte a più bambini. L'ordinanza cautelare le descrive come «approccio quotidiano manesco» e come poste in essere «in modo reiterato e senza soluzione di continuità». Un *modus operandi* riscontrato fin dal primo momento di osservazione non è plausibilmente sorto nei giorni immediatamente precedenti.

3.4. Le segnalazioni anteriori alle riprese, seppure *de relato*, convergono con queste: i bambini indicati a novembre come destinatari di percosse risultano poi colpiti nelle registrazioni, e l'episodio del 14 gennaio proviene da una fonte diversa da quella di novembre.

3.5. Infine, la stessa convenuta, nell'audizione del 4 marzo 2026, colloca le proprie difficoltà «sin dall'inizio» dell'esperienza a Longiano, a settembre 2024; riferisce di una condizione di marginalizzazione e subordinazione rispetto alle colleghe tale da «minare il rapporto con i bambini sottoposti alla sua cura e tutela»; riconduce le condotte a uno stress legato alla patologia, via via più grave, della madre.

3.6. Ciò non significa che gli episodi si siano verificati in ogni giornata, né con la stessa intensità. La mancanza di prova diretta della frequenza e dell'intensità delle condotte nel periodo anteriore al 20 gennaio e dopo la cessazione delle registrazioni, il 4 febbraio, rileva ai fini

dell'esercizio del potere riduttivo, di cui si dirà.

4. Il danno da disservizio.

4.1. Il danno da disservizio è una categoria che include condotte disfunzionali del dipendente aventi in comune l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della prestazione o sulla sua esecuzione, così da «desostanziare» il servizio pubblico delle sue qualità essenziali. La giurisprudenza ne individua tre figure: il disservizio in senso stretto; la mancata erogazione della prestazione, nella quale la rottura del sinallagma fa coincidere il danno con l'emolumento erogato *sine titulo*; l'esercizio illecito di pubbliche funzioni, nel quale l'attività tipica è «sviata», con comportamenti penalmente rilevanti, rispetto al fine per il quale il potere è attribuito. In quest'ultima ipotesi «la prestazione … è resa ma è, tuttavia, "desostanziata", ossia del tutto priva di ogni utilità per la stessa amministrazione» (Sez. II Centr. App., sent. n. 149/2025).

4.2. Il contenuto essenziale della prestazione del docente di scuola dell'infanzia è la cura, la protezione e l'educazione dei bambini affidati. La condotta accertata ne rovescia lo scopo e non è un mero inadempimento parziale: è sviamento della funzione. Lo ha ritenuto la stessa amministrazione scolastica, che nel provvedimento di licenziamento ha qualificato i fatti come grave violazione dei doveri inerenti alla funzione docente e del codice di comportamento, idonea a recare pregiudizio agli alunni, nonché al decoro e al prestigio dell'intera comunità scolastica, e tale da rendere non più proseguibile il rapporto di lavoro.

4.3. Non rileva che la convenuta abbia svolto l'orario e le attività

ordinarie, né che non siano allegati costi organizzativi ulteriori, come supplenze o riorganizzazioni. Nell'ipotesi dell'esercizio illecito di funzioni, secondo la giurisprudenza richiamata, non è necessario provare alcunché oltre al fatto che il dipendente abbia «desostanziato» il servizio, cosicché il compenso erogato per remunerare la prestazione è «un costo inutilmente sostenuto» (Sez. II Centr. App. n. 149/2025): l'addebito non richiede dunque la prova di un pregiudizio organizzativo ulteriore. Un servizio di cura svolto in un contesto che l'imputazione descrive come di «prostrazione» e «timore costante» dei bambini non realizza l'interesse pubblico a cui la retribuzione è ancorata, anche nelle ore e nei giorni in cui non siano stati registrati episodi. Il nesso causale tra la condotta e l'esborso è diretto: la retribuzione è stata corrisposta mentre la condotta si protraeva.

5. Il dolo.

5.1. La condotta è ripetuta e consapevole: lo attesta la qualificazione penale concordata come delitto doloso e lo conferma la posizione della convenuta, docente di ruolo da molti anni, consapevole del contenuto dei propri doveri e del fatto che la retribuzione ne è il corrispettivo. In tale contesto, la corresponsione della retribuzione senza la controprestazione dovuta è conseguenza certa e necessaria di una condotta che nega l'oggetto stesso della prestazione.

5.2. Non rilevano in senso contrario le circostanze dedotte dalla difesa (lo stress derivante dalla malattia della madre e dal contesto scolastico, la richiesta di essere licenziata e la mancata impugnazione, il contegno collaborativo). Si tratta motivi o condotte successive che possono

riguardare l'esercizio del potere riduttivo, non l'elemento soggettivo. Neppure la mancata applicazione di pene accessorie, né l'entità della pena concordata, hanno rilievo, trattandosi di profili estranei all'accertamento del dolo.

6. L'importo del danno va ridotto.

6.1. La Procura quantifica il danno nella somma delle retribuzioni lorde da settembre 2024 a febbraio 2025, risultanti dai cedolini, pari a euro 18.507,75. La retribuzione costituisce, nella giurisprudenza richiamata dalla Procura, il parametro di quantificazione del danno da disservizio. L'importo rappresenta il massimo dell'addebito.

6.2. S'impone tuttavia nella fattispecie l'esercizio del potere riduttivo, in considerazione dell'incertezza probatoria sulla durata, frequenza e intensità delle condotte nel periodo anteriore alle riprese e dopo la loro cessazione, e quindi sul grado in cui la prestazione, in quei periodi, sia stata comunque conforme. Appare pertanto equo ridurre l'addebito da euro 18.507,75 a euro 15.000,00.

7. La domanda di risarcimento del danno all'immagine non è fondata.

7.1. La Procura offre a prova sei articoli del 18 e 19 febbraio 2025, la diffusione interna e la gravità dei fatti. Gli articoli riguardano soltanto l'arresto, con indicazioni di luogo discordanti (Cesenatico, Cesena, valle del Rubicone; due testate indicano Longiano). Nessuno indica il nome della docente, della scuola o dell'istituto comprensivo, né menziona l'Ufficio scolastico regionale individuato dalla Procura come ente leso. Non risultano articoli successivi, né reazioni di cittadini, famiglie o istituzioni nei confronti dell'amministrazione scolastica.

Quanto ai ritiri di alunni, dedotti come inesistenti dalla difesa, la Procura non li afferma e rileva che comunque non escluderebbero il danno. L'unica reazione istituzionale riportata è la precisazione del Comune di Cesenatico, estraneo ai fatti.

7.2. La «diffusione interna» valorizzata dalla Procura coincide con la conoscenza dei fatti da parte di chi, per ragioni d'ufficio o di diretto coinvolgimento, ne ha avuto necessariamente notizia: la dirigente, le insegnanti, i genitori, gli organi inquirenti e l'ufficio disciplinare. Si tratta di una circolazione dovuta all'indagine e al procedimento disciplinare, coperta peraltro dal segreto investigativo fino all'esecuzione della misura, che non rivela di per sé una perdita di fiducia nell'amministrazione scolastica, la cui risposta, pronta e severa (sospensione dopo dodici giorni dall'arresto, contestazione di addebito, licenziamento senza preavviso entro tre mesi), depone per una tutela dell'immagine più che per la sua lesione.

7.3. La gravità dei fatti e l'allarme sociale che suscitano, richiamati dalla Procura, qualificano il disvalore della condotta della convenuta, già sanzionata in sede penale e disciplinare. Non dimostrano la lesione dell'immagine della specifica amministrazione indicata come danneggiata. Mancando la prova dell'esistenza del danno, non può farsi luogo alla liquidazione equitativa e la domanda va respinta.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – condanna Battistini Barbara al pagamento, in favore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII -

Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, della somma di euro 15.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, e rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine.

Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Liguori	Vittorio Raeli
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 15 ottobre 2026.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)